

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE FALLIMENTARE

R.G. n. 11/2017(riuniti i procc. nn. 12 e 13/2017)

Il Giudice designato, dott.ssa Daniela Bruni,

visti

- la proposta di accordo di ristrutturazione del debito presentata da Ennio Parcianello, Luigi Parcianello e Paola De Bortoli in data 1 marzo 2018, l'integrazione dell'1/3/2018, e la corredata attestazione redatta dall'O.C.C. nominato dal Tribunale di Venezia, dott. F. Zito del 20 dicembre 2017 nonché del il 16 marzo 2018;
- il decreto di ammissione alla procedura emesso dal Giudice designato, dott.ssa Daniela Bruni, depositato in data 17 gennaio 2018;
- l'esito dell'udienza del 16 marzo 2018, nella cui sede lo scrivente Giudice ha accertato che non vi sono state iniziative o atti fraudolenti posti in essere dalla debitrice e che l'O.C.C. ha proceduto all'esecuzione delle pubblicità e delle comunicazioni ai creditori, secondo le modalità individuate nel provvedimento di ammissione alla procedura;
- l'esito delle votazioni espresse dai creditori, i quali – mediante manifestazione espressa ovvero per silenzio assenso, secondo presunzioni *iuris et de iure* – hanno prestato consenso alla proposta formulata dalla debitrice con la maggioranza del 100%;
- la relazione redatta ai sensi dell'art. 12, c. 1, primo periodo della L. 3/2012, trasmessa ai creditori secondo le modalità indicate in sede di udienza del 16 marzo 2018, recante l'avviso del termine di 10 giorni dal ricevimento entro cui i creditori avrebbero potuto sollevare eventuali contestazioni, come da nota di deposito trasmessa dall'O.C.C. in data 11 aprile 2018;
- la mancata opposizione dei creditori nel termine di 10 giorni anzidetto;
- l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano redatta dall'O.C.C. e depositata in data 11 aprile 2018 ai sensi dell'art. 12, c. 1, ultimo periodo della L. 3/2012;
- l'istanza per la richiesta di omologa formulata dalla società debitrice; all'esito dell'udienza del 16 maggio 2018;

tutto ciò visto e considerato,

visto l'art. 12, c. 2 della L. 3/2012, a tenore del quale *“il Giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'art. 10, comma 2, quando risolta ogni altra contestazione ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2 e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'art. 7, comma 1 terzo periodo”*,

il Giudice

omologa

l'accordo presentato dai debitori sopra epigrafati; nomina liquidatrice e ne dispone l'immediata pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CC.IAA. di Venezia, .

Venezia, 23 maggio 2018

Il Giudice

Dott. Daniela Bruni

